

SETTORE STUDI

GIURISPRUDENZA

Rassegna



03.02.23

Rassegna novità giurisprudenziali n. 5/2023

*(N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Cassazione).*

ARBITRATO

Cassazione, sentenza 13 ottobre 2022, n. 29932, sez. III civile

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE - Clausola compromissoria - "Pactum de non exequendo ad tempus" - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

Il "pactum de non exequendo ad tempus" (inteso a subordinare l'esercizio dell'azione esecutiva alla formazione del giudicato sul provvedimento che ne rappresenti il titolo) dev'essere chiaramente contemplato dalle parti in una pattuizione contrattuale, non potendo ritenersi insito nella previsione di una clausola compromissoria.

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che la presenza di una clausola compromissoria nel contratto concluso, per atto pubblico, dalle parti valesse - di per sé - ad escludere il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo stragiudiziale rappresentato dal contratto medesimo).

CONFISCA

Cassazione, sentenza 3 ottobre 2022, n. 37297, sez. V penale

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - Confisca di beni intestati a terzi - Indagini patrimoniali - Limiti soggettivi o temporali - Sussistenza - Esclusione.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'art. 19, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non introduce alcun limite soggettivo o temporale all'attività investigativa da svolgersi ai fini dell'applicazione della misura, ma indica le particolari categorie di soggetti - coniuge, figli e conviventi nell'ultimo quinquennio - in relazione ai quali la fittizia intestazione dei beni in favore del proposto è legittimamente presunta, senza la necessità di specifici accertamenti, quando non risulti la disponibilità di risorse economiche proprie.

CONTRATTO PRELIMINARE

*** Cassazione, ordinanza 13 gennaio 2023, n. 904, sez. II civile**

CONTRATTI - VENDITA - Preliminare di vendita immobiliare - Sottoscritto da un coniuge in comunione legale - Senza il consenso dell'altro - Coniuge pretermesso - Litisconsorzio necessario - Sussistenza.

In tema di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di contratto preliminare stipulato da promittente venditore sposato in regime di comunione legale dei beni senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario nel relativo giudizio, essendo egli comproprietario per l'intero della cosa, con la conseguenza che, qualora in appello non siano state rilevate, anche di ufficio, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del detto coniuge pretermesso e, quindi, la nullità del processo svoltosi, la decisione emessa va cassata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.

Cassazione, ordinanza 30 novembre 2022, n. 35280, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - Risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente - Conseguenze per il promissario acquirente detentore della cosa promessa - Obbligo di restituire la cosa e i frutti - Sussistenza - Fondamento- Conseguenze - Natura risarcitoria dell'obbligo di restituzione dei frutti - Esclusione.

L'efficacia retroattiva della risoluzione, per inadempimento, di un contratto preliminare comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., e, pertanto, implica che il promissario acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere a quest'ultimo i frutti per l'anticipato godimento dello stesso. Ne consegue che nel caso di occupazione di un immobile fondata su di un titolo contrattuale venuto meno per effetto della risoluzione giudiziale del contratto va esclusa la funzione risarcitoria degli obblighi restitutori.

RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI

Cassazione, ordinanza 29 novembre 2022, n. 35086, sez. II civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI - Comunione legale tra coniugi - Acquisto di immobile da uno dei coniugi successivamente al matrimonio - Dichiarazione ex art. 179, comma 2 c.c., del coniuge non acquirente - Indicazione dell'esatta provenienza del bene da una delle fattispecie ex art. 179, lett. a),

b), c), d) ed e), c.c. - Necessità - Omessa indicazione - Effetti - Possibilità di esercitare l'azione di accertamento dell'acquisto in comunione legale - Sussistenza - Valenza confessoria della dichiarazione - Esclusione.

Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto di acquisto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., non può assumere portata confessoria qualora la dichiarazione del coniuge acquirente, ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. f) c.c., che i beni sono stati acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali, non contenga l'esatta indicazione della provenienza del bene da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d), e), del medesimo art. 179 c.c. In mancanza di tale indicazione, l'eventuale inesistenza dei presupposti che escludono dal regime della comunione legale il bene acquistato può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento della comunione, senza che la dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente, ex art. 179, comma 2, c.c., abbia alcun valore confessorio.

REATI FISCALI

*** Cassazione, sentenza 12 gennaio 2023, n. 723, sez. III penale**

REATI FISCALI - Sequestro su immobile costituito in fondo patrimoniale - Immobile acquistato dal coniuge di fatto separato - Disponibilità dell'immobile in capo al soggetto indagato che materialmente ne ha il godimento.

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, rilevata la non decisività della circostanza che il bene fosse stato conferito in un fondo patrimoniale e considerato che, essendo un siffatto istituto finalizzato a preservare, in quanto destinati alla soddisfazione dei primari interessi familiari, determinati beni dagli effetti delle eventuali esecuzioni derivanti dal mancato adempimento di obbligazioni di carattere civile estranee a quelle contratte nell'interesse, appunto, della famiglia, si ribadisce che la segregazione derivante dal conferimento del bene nel fondo patrimoniale familiare non è opponibile alle ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, da disporre nella sede penale, posto che il vincolo di destinazione che caratterizza il bene non ne esclude la disponibilità in capo al soggetto che materialmente ne ha il godimento.

SEQUESTRO

*** Cassazione, sentenza 11 gennaio 2023, n. 557, sez. III penale**

Vincolo di destinazione sull'immobile - Sequestro.

Il vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter c.c. non osta al sequestro di cui all'art. 321, comma 2, c.p.p. finalizzato alla confisca ex art. 12-bis D.Lgs. n. 74 del 2000, non trasferendo la proprietà del bene in capo al beneficiario e non trattandosi, pertanto, di bene appartenente a persona estranea al reato, fermo restando l'opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione impresso.

SUCCESSIONI

Cassazione, ordinanza 2 dicembre 2022, n. 35461, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - OGGETTO - DONAZIONE - Legittimario - Reintegrazione della quota di riserva - Azione di riduzione - Modalità di riduzione delle donazioni - Dalla più recente alla più vecchia - Inderogabilità - Scelta del legittimario di ridurre una donazione anteriore senza previamente

aggredire quella posteriore – Limiti - Onere del legittimario (e del giudice) di scomputare dal valore della riduzione richiesta il valore della riduzione che il legittimario avrebbe potuto chiedere al donatario posteriore – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie.

In tema di tutela dei diritti del legittimario, le donazioni che il "de cuius" abbia fatto in vita, qualora debbano essere oggetto di riduzione ai fini della reintegrazione della quota di riserva, si riducono a cominciare dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Tale ordine è tassativo ed inderogabile, cosicché non è consentito al legittimario di far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto disposto dagli artt. 555, 558 e 559 c.c. e, pertanto, la scelta del legittimario di ridurre una donazione anteriore senza previamente aggredire quella più recente incontra il limite rappresentato dall'onere di scomputare dal valore della riduzione richiesta quello della riduzione che il legittimario avrebbe potuto richiedere al donatario posteriore, giacché egli non può recuperare, a scapito di un donatario anteriore, quanto potrebbe conseguire agendo in riduzione nei confronti del donatario più recente.

(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che non aveva tenuto conto dell'interesse della ricorrente, donataria convenuta con l'azione di riduzione, da un lato, a far risultare che i beni relitti avevano una consistenza maggiore rispetto a quella indicata dai giudici di merito, in modo da escludere o circoscrivere l'esistenza di una lesione cagionata dalle donazioni, dall'altro, a fare emergere l'esistenza di eventuali donazioni, in ipotesi posteriori alla sua, in guisa da elidere o circoscrivere la riducibilità delle proprie.)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - OGGETTO – DONAZIONE - Legittimario - Reintegrazione della quota di riserva - Azione di riduzione di una donazione immobiliare - Effetti restitutori - Donazione indiretta - Riduzione per equivalente – Eccezione – Fondamento.

In tema di tutela del legittimario, ai fini della reintegrazione della quota di riserva, qualora il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l'immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 563 c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti che sono, invece, al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta; infatti, in tale ultima ipotesi, poiché l'azione di riduzione non mette in discussione la titolarità del bene, il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito.

Cassazione, sentenza 29 novembre 2022, n. 35067, sez. II civile

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - Successione ereditaria - Usucapione del bene relitto da parte del coerede prima della divisione - Possibilità - Godimento e volontà di possedere in termini di esclusività - Necessità - Onere prova - A carico dell'usucapiente - Astensione degli altri coeredi e amministrazione e utilizzo del bene - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

In materia di successione ereditaria, il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa. Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri.

TITOLI DI CREDITO

*** Cassazione, ordinanza 11 gennaio 2023, n. 469, sez. I civile**

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - RAPPRESENTANZA - Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) - Rappresentanza - Assunzione di una valida obbligazione cambiaria in nome altrui - Requisiti - Collocazione della firma cambiaria sotto il timbro di una società - Sufficienza - Limiti.

La collocazione di una firma cambiaria individuale sotto il timbro di una società è sufficiente a rivelare la volontà del sottoscrittore di impegnarsi in rappresentanza dell'ente, con la conseguenza che è a quest'ultimo che deve rivolgersi il beneficiario del titolo, salva l'eccezione, proponibile soltanto dallo stesso rappresentato, che contesti l'obbligazione assunta in suo nome, deducendo il difetto o l'eccesso di rappresentanza del sottoscrittore.

Più precisamente, dato che il giratario di un effetto cambiario, titolare di un diritto autonomo ed astratto, che non ha contatto con l'emittente, non ha la possibilità di chiedere la giustificazione dei poteri, l'art. 11 della legge cambiaria, nel ritenere obbligato lo pseudo rappresentante, attua un mezzo pratico per non lasciare interrotta la catena cambiaria nei rapporti dei futuri portatori del titolo, individua una responsabilità di carattere sussidiario e presuppone che il preteso rappresentato non resti obbligato per il difetto di rappresentanza da parte del *falsus procurator*.

USI CIVICI

Cassazione, sentenza 23 novembre 2022, n. 34476, sez. II civile

USI CIVICI - ACCERTAMENTO - Legittimazione del privato a far valere l'uso civico su terreno demaniale - Ammissibilità - Utilizzo in modo incompatibile con l'esercizio collettivo - Esclusione - Fattispecie.

Nei giudizi relativi all'accertamento e all'esistenza di usi civici o di demanio comunale, qualunque cittadino appartenente a quella determinata collettività può intervenire in grado di appello o addirittura prendere l'iniziativa dell'impugnazione e ciò al fine di tutelare l'interesse che gli deriva quale membro della suindicata collettività.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la legittimazione del singolo a far valere l'uso civico gravante su terreno demaniale sul quale aveva costruito un fabbricato abusivo nel suo interesse personale di sottrarre il cespite al pignoramento).

A cura di Paolo Longo e Susanna Cannizzaro

note legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

CNN Notizie a cura di
Alessandra Mascellaro

Responsabile
Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione
Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione
Francesca Bassi, Daniela Boggiali,
Chiara Cinti, Mauro Leo,
Annarita Lomonaco

Contatti

cnn.redazione@notariato.it
www.notariato.it
Trasmissione di Notartel
S.p.A.

WWW.NOTARIATO.IT